



IL R E T T O R E

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”, ed in particolare l’art. 2;
- VISTO il Decreto del Rettore n. 3 del 06.02.2012, con il quale è stato emanato lo “Statuto di Ateneo” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, successivamente modificato con Decreto n. 86 del 26.01.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 36 del 13.02.2023;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione (seduta del 22 novembre 2024) e del Senato Accademico (seduta del 17 dicembre 2024), relative alle modifiche degli articoli: 10 (comma 3), art. 13 (comma 3, lett. l), art. 21, art. 24 comma 4), inviate al M.U.R in data 23.12.2024;
- VISTA la Nota M.U.R acquisita con Protocollo n. 59052 del 18.02.2025, con la quale si formulava una richiesta di chiarimenti, a cui si è dato riscontro con successiva Nota Prot. n. 71781 del 26.02.2025;
- VISTA la successiva Nota M.U.R. 85693 del 10.03.2025, con cui visti i chiarimenti forniti con riguardo all’art. 10, comma 3, si prende atto delle motivazioni addotte dall’Università, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, a sostegno della modifica statutaria di cui all’art 10, comma 3, restando in attesa di conoscere gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui sarà pubblicato lo Statuto dell’Ateneo;

D E C R E T A

Articolo 1

È modificato lo “Statuto di Ateneo” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, relativamente agli articoli:

ART. 10 (Il Rettore), COMMA 3 come segue: “3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, sulla base di candidature presentate secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale di Ateneo. L’elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, **nonché ai ricercatori a tempo determinato, ad esclusione dei titolari di contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (formulazione testo previgente la modifica apportata dalla legge 79/2022)**, ai rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Consigli di Dipartimento, e, con voto ponderato, al personale tecnico-amministrativo. [...]”

ART. 13 (Il Consiglio di Amministrazione), COMMA 3, LETTERA L) come segue: “l) deliberare, sentiti il Senato Accademico e la **Conferenza della Componente studentesca**, i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi per l’iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;”

ART. 21 (Conferenza della Componente studentesca), COMMA 1 come segue: “1. *La Conferenza della Componente studentesca, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all’organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell’Università ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l’interesse degli studenti.*”; **COMMA 2** come segue: “2. *Alle proposte avanzate dalla Conferenza della Componente studentesca, gli organi di governo dell’Ateneo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.*”; **COMMA 5** come segue: “5. *La Conferenza della Componente studentesca è composta da uno studente eletto per ciascun Dipartimento e da otto membri di diritto: i quattro eletti in Senato Accademico, i due del Consiglio di Amministrazione e i due nel Nucleo di Valutazione. I membri rimangono in carica due anni.*” E **COMMA 7** come segue: “7. *L’Università garantisce alla Conferenza della Componente studentesca le risorse e le strutture necessarie all’espletamento dei propri compiti.*”

ART. 24, (Regolamenti), COMMA 4, come segue: “4. *Il Regolamento Didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio e delle attività didattiche dell’Ateneo che prevedono il rilascio di titoli e attestati. Sul regolamento la Conferenza della Componente studentesca esprime parere obbligatorio, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.*”

Pertanto, lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia risulta come riportato all’Allegato A, parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al competente Ministero per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)